

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

– PARTE GENERALE –

Destinatari della Parte Generale

Sono destinatari (di seguito i “**Destinatari**”) della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di GRAFICA VENETA spa (di seguito la “**Società**”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre società soggette a direzione e coordinamento da parte di GRAFICA VENETA spa che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle attività sensibili identificate e descritte nel dettaglio nelle Parti Speciali.

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “**Soggetti Esterni**”):

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Generale –

La responsabilità amministrativa delle società

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti *apicali*) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti *sottoposti ad altrui direzione*). Il Decreto esclude inoltre la responsabilità dell’ente nel caso in cui il soggetto *apicale* o *sottoposto ad altrui direzione* abbia agito nel proprio esclusivo interesse o in quello di terzi.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità dell’ente permane anche se il reato è rimasto in fase attuativa di tentativo, salvo una riduzione – in questi casi – delle sanzioni.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

A. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

I delitti indicati agli artt. 24 e 25 del Decreto sono quelli contenuti nel Titolo II e XIII del Libro II del Codice Penale, che qui di seguito vengono espressamente descritti.

Art. 314 c.p. Peculato

L’art. 314 c.p. è stato inserito all’interno del Decreto 231 a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 75/2020, risalente al luglio 2020.

Tale provvedimento ha significativamente ampliato il catalogo dei reati presupposto, aggiungendo diverse fattispecie delittuose a quelle già considerate, tra cui anche alcuni delitti contro la P.A. (artt. 314, 316, 323 c.p.), nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea.

In particolare, il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Trattasi di reato proprio, per cui può essere commesso, come stabilisce chiaramente *l'incipit* dell'art. 314 c.p., da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il peculato si realizza con il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente: il soggetto inizia a comportarsi infatti *uti dominus*, per cui il bene passa dalla mera disponibilità dell'agente, per ragioni d'ufficio, all'essere nel pieno possesso di quest'ultimo.

Il dolo richiesto dal reato di peculato è dunque generico e consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione del bene.

L'elemento oggettivo del reato non esige che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato appartengano alla P.A., ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui da parte dell'agente, anche a prescindere dal verificarsi di un danno alla P.A. (c.d. "reato istantaneo").

In questo particolare frangente, tuttavia, è richiesto che la condotta delittuosa determini un danno agli interessi finanziari europei.

Si specifica, in ogni caso, che ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, n. 1, 640-bis e 644, commessi in vantaggio o danno di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio e giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità, per sé o per altri.

Anche in questo caso, come per l'art. 314, primo comma c.p., ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, si richiede che la condotta posta in essere dall'agente offenda gli interessi finanziari dell'UE.

Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito, in modo regolare, dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni, mutui o finanziamenti che abbiano una finalità definita (ed espressa nel provvedimento di concessione) e non li abbia utilizzati per le finalità per le quali sono stati erogati.

È un reato comune, in quanto non occorre rivestire una particolare qualifica per commetterlo. Soggetto attivo del reato è pertanto qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A.

Dato che la condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di sovvenzioni o finanziamenti ci troviamo in una fase temporale successiva rispetto al reato di truffa, in cui l'attenzione è posta sulla fase precedente dell'erogazione dei finanziamenti.

Per il compimento del reato rileva il modo di utilizzo delle somme destinate a pubblici scopi.

È integrata la condotta di malversazione, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il finanziamento è stato concesso. La fattispecie è configurata anche alla presenza di una distrazione parziale della somma.

Il reato è consumato nel momento della distrazione materiale della somma, perciò vi è reato, anche se si tratta di finanziamenti ottenuti in precedenza non devoluti per le finalità per le quali erano stati destinati.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

È un'ipotesi di reato che prende in esame la condotta di coloro che, attraverso l'alterazione di dichiarazioni o documenti o l'omissione di informazioni dovute, riescano ad ottenere – senza averne quindi diritto – contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea. Costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora a causa dell'omissione di informazioni dovute.

In questa fattispecie il reato si realizza nel momento (antecedente all'utilizzazione) della concessione del finanziamento.

Costituisce un'ipotesi di reato residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata ai danni dello Stato (“*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis...*”), perché si verifica soltanto nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.) Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640-bis c.p. “l'indebita percezione di erogazioni” è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'Ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il Legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento. Anche questo è un reato comune.

Art. 317 c.p. Concussione

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la Pubblica Amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare (a sé o ad altri), denaro o altre utilità che non gli spettano. E' dunque il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a determinare lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche) o dei suoi poteri.

I due soggetti non si trovano in posizione di parità perché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa subire la sua posizione, facendo un uso illegale dei suoi poteri.

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso che non è passibile di pena (a differenza di quanto avviene per il reato di corruzione).

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzare il proposito delittuoso (es: nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita).

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità.

È un reato suscettibile di applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/01. Le ipotesi di responsabilità della società per concussione sono più rare. Si ricorda che il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, mentre nel caso della concussione la condotta è realizzata nell'esclusivo interesse del concussore.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria)

Reato che ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve (per sé o altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio “qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato” (art. 320 c.p.).

Questo reato richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti, pubblico e privato, e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della P.A. La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa
- da parte del privato nel dare o promettere la retribuzione medesima.

Nell'ipotesi esaminata il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con altro soggetto per compiere un atto comunque del suo ufficio, vale a dire, qualunque atto che costituisca concreto esercizio della funzione o dei poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario. In questo caso l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (atto che deve compiere nella prassi della sua attività lavorativa: es. dovendo evadere una certa pratica si adopera per velocizzarla).

E' un reato che può essere, infatti, commesso solo dai pubblici ufficiali (reato proprio).

Si evidenzia che in questa ipotesi di reato tra corrotto e corruttore esiste un libero accordo (illecito) finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. I due soggetti si trovano quindi in una posizione paritetica, a differenza di quanto avviene nel reato di concussione.

Le stesse pene previste per il corrotto si applicano, quindi, anche al corruttore per espressa disposizione dell'art. 321 c.p.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. corruzione propria)

Reato che ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per omettere, ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio riceve (per sé o per altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente (es. rappresentanti di una società che promettono e consegnano - utilizzando conti correnti riservati della società - denaro a dipendenti di Veneto Strade, affinché venga aggiudicato un contratto di fornitura).

La differenza tra l'ipotesi di corruzione precedente (impropria) e quella "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio, occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in sé stesso non illegittimo e, ciò nondimeno, essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Si tratta ancora di reato proprio.

E' opportuno ricordare che nel caso in cui la corruzione sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri è la legge italiana che fa fede; vale a dire che, nel momento in cui essa stabilisce che si tratta di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si configura ugualmente il reato di corruzione.

Anche per la corruzione propria, l'art. 321 prevede l'estensione delle pene previste per il corrotto al privato che dà o promette denaro o altra utilità.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

È stabilito un aumento della pena nei casi in cui la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui una società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale (che sia magistrato, cancelliere o altro funzionario).

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 319-ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di un'istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Soggetti attivi del reato in esame sono i pubblici ufficiali ed i privati che concorrono con loro.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Reato che si verifica allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La fattispecie si colloca in posizione intermedia tra il reato di concussione e quello di corruzione: pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) e privato non si trovano, infatti, in una relazione paritaria, come avviene nell'ipotesi corruttiva, perché l'uno esercita sull'altro la pressione derivante dall'abuso dei suoi poteri. Tale pressione non è tale, però, da arrivare a costringere il privato a dare o promettere la retribuzione non dovuta (come nella concussione), ma sufficiente ad indurre una sua determinazione in questo senso. Contrariamente a quanto

avviene per il reato di concussione, anche la condotta del privato è punita, seppur con pena inferiore a quella prevista per il pubblico ufficiale.

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui, alla presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione il "corruttibile" rifiuta l'offerta illecita avanzatagli. E' dichiarata punibile un'istigazione non accolta. Tentativo unilaterale di corruzione in cui è passibile di pena solo la condotta dell'istigatore (reato di mera condotta).

È sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti questa figura va inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

La norma estende l'ambito di applicazione soggettivo delle fattispecie finora descritte (nonché del peculato) ai membri e funzionari delle Corti internazionali e delle Comunità europee, nonché alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

Anche la presente fattispecie delittuosa rientra tra i reati inseriti all'interno del catalogo in forza del D. Lgs. 75/2020.

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Anche in questo caso, la sanzione può essere irrogata all'Ente qualora quest'ultimo offenda gli interessi finanziari dell'UE, attraverso la condotta delittuosa appena descritta.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Reato inserito all'interno dell'art. 25 del Decreto 231 dal D. Lgs. 21/2018. Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

La norma, introdotta nel catalogo di reati attraverso il D.L. n. 105/2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 ottobre 2023, n. 137, punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la pena è aumentata, mentre è ridotta alla metà nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse della P.A. al libero svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private, nonché la tutela della libera concorrenza.

Trattasi di reato a forma libera. Il Legislatore ha, infatti, inteso ricondurre a tale ipotesi di reato tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Il dolo è generico e consiste nella volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, attraverso le modalità elencate.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Anche tale previsione deriva dal Decreto Legge di cui al precedente articolo.

La norma in parola punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

La norma rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

La presente fattispecie, inserita nel catalogo del Decreto 231 in forza del D. Lgs. 75/2020, punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

La fattispecie, con il rimando espresso agli obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p., richiede anzitutto che la fornitura fraudolenta attenga a cose o ad opere.

Per integrare la fattispecie obiettiva del reato non è sufficiente il mero inadempimento degli obblighi di cui al contratto stipulato con la PA, ma occorre altresì che per effetto dell'inadempimento vengano a mancare in tutto o in parte le cose ovvero le opere necessarie al servizio pubblico.

Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, tuttavia, non è sufficiente il semplice inadempimento di un contratto, che determini la conseguenza appena descritta.

La norma incriminatrice richiede, invero, un qualcosa di più, che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Considerando l'attività nell'ambito della quale opera Veneto Strade, diventa molto improbabile individuare situazioni che possano realizzare la fattispecie in esame.

Veneto Strade, di fronte a detta fattispecie, può potenzialmente assumere la qualità della persona offesa, piuttosto che quella dell'autore del reato.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa (in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea)

Reato che si verifica nel caso in cui, per realizzare un profitto ingiusto con altrui danno si pongono in essere artifici (far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o raggiri (discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nell'interlocutore) tali da indurre in errore lo Stato, un altro Ente pubblico o dell'Unione Europea. Il reato di truffa è considerato con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia stato commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

La truffa si caratterizza per l'alterazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della P.A. (Es: nel caso in cui nella predisposizione di documenti per partecipare a gare si forniscano alla P.A. informazioni non rispondenti al vero allo scopo di ottenere l'aggiudicazione della gara).

Trattasi di reato comune.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

È un'ipotesi di truffa posta in essere per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche (da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della CEE). Devono quindi ricorrere gli elementi tipici della truffa con la particolarità dell'oggetto della frode costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc.

La condotta contemplata nel reato di truffa è quella fraudolenta posta in essere dall'agente e deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

La condotta di cui all'art. 640-bis c.p. possiede un "quid pluri" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'Ente erogatore.

E' determinante il fatto che il raggio sia posto in essere proprio allo scopo di ottenere l'erogazione pubblica. Interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche. Si tratta di un reato comune.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

È un reato che punisce la condotta di chiunque (reato comune) alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico procuri (a sé o ad altri) un ingiusto profitto con danno a terzi.

La pena è maggiore se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa dal quale si differenzia solo perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo attraverso la sua manipolazione.

Ai fini della consumazione del reato si deve verificare la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

Anche questa è una fattispecie di reato che assume rilievo solo se realizzata in danno della Pubblica Amministrazione. Attualmente è una tipologia di illecito ancora poco frequente.

Art. 2 Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 Indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito. La norma prevede, altresì, che alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale siano assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

B. La tipologia dei reati contro la fede pubblica (art. 25-bis del Decreto)

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È una fattispecie di reato che mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete. Oggetto della norma è l'affidamento sociale riposto sulla genuinità e sull'integrità dei contrassegni e della sostanza che ne costituiscono il reale fondamento.

E' punita sia la sola contraffazione che la spendita della moneta.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Il D.lgs. 125 del 2016 ha esteso l'ambito applicativo della norma a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Anche questa fattispecie mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete. La modificazione del valore può realizzarsi sia mediante un aumento che mediante una diminuzione del valore stesso. Nell'articolo precedente (al n. 2) trovava applicazione la prima ipotesi, la seconda invece, è presa in considerazione dal presente articolo.

Presupposto di entrambe le fattispecie è l'esistenza di una moneta genuina, poiché solo essa ha un valore che può essere alterato, in quanto valore intrinseco (a differenza per es. delle carte di pubblico credito).

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Questa norma reprime i fenomeni collegati alla circolazione di monete contraffatte o alterate. Non occorre la messa in circolazione della moneta, è sufficiente la sola detenzione o l'acquisto al fine della messa in circolazione.

Anche in questo caso, soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Norma che reprime i fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede. Il delitto, quindi, presuppone la ricezione di monete false in buona fede, la consapevolezza della loro falsità e la successiva spendita o messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

La condotta incriminata dalla norma consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione nel territorio dello stato di valori bollati falsificati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Fattispecie finalizzata alla repressione di fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Scopo della norma è quello di punire come autonomi titoli di reato condotte integranti il tentativo delle fattispecie richiamate dall'art. 459 c.p. (c.d. anticipazione della soglia della punibilità).

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie mira a reprimere i fenomeni connessi all'alterazione della filigrana, sanzionando la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici e dati o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Questa norma mira a reprimere i fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione e con la multa.

È punito inoltre chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La norma precisa che i delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui all'articolo 473 c.p., è punito chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito ai sensi della presente norma chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

Anche in questo caso, i delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

C. La tipologia dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

L'art. 25-ter del Decreto introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile.

La predisposizione del Modello Organizzativo e la costituzione dell'OdV, oltre ad assumere in sede processuale un'importante valenza probatoria della volontà dell'Ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può effettivamente assicurare la trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager.

I soggetti attivi del reato saranno individuati nello specifico della singola fattispecie.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

La fattispecie punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Per Relazioni si intende qualsiasi rapporto in forma scritta o orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un'attività svolta.

Costituisce Comunicazione Sociale qualsiasi comunicazione che non rientra nelle categorie delle relazioni e i bilanci, purché relativa alla costituzione o alle condizioni economiche della società. Si tratta di comunicazioni dirette a chiunque (soci e pubblico) purché fatte da organi sociali. Restano fuori le comunicazioni inter-organiche.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali anche se oggetto di valutazioni, nonché l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La fattispecie ricorre anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore – nei soci o nel pubblico – in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto.

Si tratta di un'ipotesi delittuosa per integrare la quale non è necessario un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

L'art. 2621-bis c.c. prevede una fattispecie attenuata per il caso che i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta o per false comunicazioni sociali relative a società che non superano i limiti indicati all'art. 1 co. 2 della legge fallimentare.

L'art. 2621-ter c.c. esclude invece la punibilità qualora il fatto possa ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. alla luce dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci e ai creditori conseguente ai fatti di cui all'art. 2621 c.c.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

La norma sanziona le medesime condotte previste dall'art. 2621 c.c. commesse però da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

A tali società sono altresì equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Ipotesi di reato che consiste in attestazioni false o occultamento di informazioni nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni e la condotta deve anche essere rivolta a conseguire (per sé o per altri) un ingiusto profitto.

A seconda che dalla stessa condotta intenzionale derivi o no l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni sono previste due distinte ipotesi di reato, una contravvenzionale, l'altra delittuosa.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione ma è ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Ipotesi di reato che consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a 1 anno e si procede a querela della persona offesa). E' questa seconda ipotesi che rileva per la responsabilità penale *ex* D. Lgs. 231/01.

Il soggetto attivo dell'illecito è sempre l'amministratore (reato proprio).

Si ribadisce ancora una volta che il fatto deve essere realizzato nell'interesse della società. Anche in questo caso è sanzionata la condotta illecita degli amministratori.

L'elemento oggettivo è quindi costituito da qualsiasi comportamento (commissivo o omissivo) con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale o dei soci o della società di revisione.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo generico (non rilevano i fini per i quali è stata posta in essere la condotta illecita).

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Ipotesi di reato che punisce le condotte degli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

E' una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione escludendo il concorso necessario.

Resta tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Ipotesi di reato che consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono essere distribuite.

La norma prevede la clausola “*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato*”. L’illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli Amministratori può integrare un reato più grave (l’appropriazione indebita, *ex art. 646 c.p.*).

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve escludendo il concorso necessario. Resta tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli Amministratori.

L’illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell’integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

In questa ipotesi di reato gli Amministratori – fuori dei casi consentiti dalla legge – attraverso l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) cagionano un’effettiva lesione dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio, rispetto al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono anche in questo caso gli Amministratori.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Ipotesi di reato che prevede che gli Amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni con altra società, procurino un danno ai creditori. Si tratta di un Reato di Danno.

Anche questa fattispecie delittuosa, procedibile a querela della persona offesa, è diretta a tutelare l’integrità del patrimonio sociale.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La condotta delittuosa consiste nell’omessa comunicazione, da parte dell’Amministratore o del membro del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società ove lo stesso opera e che, comunque, deve essere quotata; tale comunicazione, ai sensi dell’art. 2391, comma 1, c.c., deve essere indirizzata agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale per la valutazione della convenienza dell’operazione per la società.

L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma, quando dalla mancata comunicazione derivano danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli Amministratori o dai Soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori e i Soci conferenti.

Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzata, è prevista la reclusione fino a un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Ipotesi di reato che consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci (da parte dei liquidatori) prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In questo caso soggetti attivi del reato sono esclusivamente i Liquidatori.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.

È prevista la procedibilità a querela.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Fattispecie volta a sanzionare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di chi, anche per interposta persona, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società, nonché da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita altre funzioni direttive.

La norma estende altresì la punibilità alla condotta di colui che, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

L'ipotesi di reato è volta a sanzionare chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in

violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.

È altresì punita la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché di chi svolga in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea

Tale ipotesi di reato consiste nel formare irregolarmente una maggioranza in Assemblea (che altrimenti non si sarebbe avuta) con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

È necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Ipotesi di reato che consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c. limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver disciplinato l'analoga fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione di cui al reato di manipolazione del mercato.

Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, giacché è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare un'effettiva lesione.

Reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, vale a dire: l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva).

Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i Liquidatori.

Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Il Legislatore, con il D. Lgs. n. 19 del 2.03.2023, ha provveduto a dare attuazione alla Direttiva UE n. 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

In particolare, l'art. 54 citato in rubrica, in attuazione dell'art. 2 della Direttiva, ha introdotto il reato di false od omesse dichiarazioni per il rilascio del c.d. "certificato preliminare", punendo chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, al fine di ottenere l'emissione del documento.

Tale documento è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera. Il notaio, in particolare, rilascia il certificato preliminare in conformità alla legge, attestante che gli atti e le formalità preliminari alla realizzazione della fusione sono stati eseguiti in modo regolare.

La norma opera un espresso rinvio all'art. 29 del medesimo decreto, che definisce il predetto certificato e, in particolare, gli adempimenti richiesti per il relativo rilascio.

Secondo la previsione normativa, il notaio provvede, su richiesta della società partecipante alla fusione transfrontaliera, a verificare il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari al compimento dell'operazione.

Alla responsabilità personale di chi pone in essere la condotta delittuosa, l'art. 55 del D. Lgs. n. 19/2023 affianca la responsabilità dell'Ente o della società nell'interesse o a vantaggio di cui viene emesso il certificato, introducendo il richiamo alla previsione di cui alla presente legge in speciale, all'interno del catalogo dei reati.

D. La tipologia dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 25-quater del Decreto)

L'art. 25-quater del Decreto 231 richiama, in generale, tutti i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Gli articoli considerati nella presente Sezione rappresentano solo una parte delle fattispecie in grado di realizzare i c.d. delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Tale ambito di indagine risulta, infatti, costituito da innumerevoli leggi speciali che definiscono altrettante fattispecie di reato (ad es. la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999).

Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Si tratta di reati a tutela della personalità interna dello Stato con specifico riferimento agli interessi politici relativi alla vita dello Stato nella sua essenza e unitarietà, sia nei rapporti interni che internazionali.

Reato che può essere commesso da qualunque soggetto.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è la personalità interna dello Stato, unitamente alla vita e all'incolumità individuale.

Il reato si consuma con la realizzazione di atti idonei a ledere la vita e l'incolumità degli individui.

Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è la personalità interna dello Stato, in relazione alla sicurezza dell'ordine costituzionale unitamente alla libertà della persona e alla vita dei cittadini.

Il delitto viene definito di pericolo presunto e si consuma con la privazione della libertà personale.

E. La tipologia dei delitti contro la personalità individuale e razzismo e xenofobia (art. 25-quater-1, 25-quinquies e 25-terdecies del Decreto)

Art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La norma mira alla repressione di condotte lesive degli apparati connessi alla funzione sessuale, pertanto, gravemente pregiudizievoli dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo, della sua dignità umana, nonché della stessa vita sociale.

E' sufficiente la cosciente e volontaria realizzazione delle condotte produttive delle mutilazioni, prescindendo dalle finalità perseguite in concreto dal reo.

E' richiesto il dolo specifico (vale a dire il fine per cui si commette il reato) per le fattispecie di cui al secondo comma e per le altre ipotesi aggravate previste dal terzo comma, richiedendosi in tali casi che, unitamente alla cosciente e volontaria realizzazione della condotta, la stessa deve essere finalizzata, rispettivamente, alla menomazione delle funzioni sessuali ed al lucro.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

La fattispecie in esame è indirizzata a tutelare lo *status libertatis* individuale, ossia, quel complesso di condizioni necessarie allo svolgimento delle attività consentite per la libera esplicazione della libertà umana che il nostro ordinamento tutela attraverso la repressione di condotte dirette ad instaurare rapporti di soggezione-padronanza idonei a ridurre l'essere umano al valore di una cosa.

Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile

Questa norma ha ad oggetto la libertà, la personalità e l'integrità psico-fisica del minore, intesa come diritto ad una crescita fisica, psichica e sociale, secondo il suo naturale sviluppo.

Soggetto passivo del reato è il minore degli anni 18, indipendentemente dal sesso.

Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile

Come la precedente anche questa norma tutela la libertà e l'integrità psico-fisica del minore, intesa quale diritto inviolabile alla crescita senza impedimenti e secondo il suo naturale sviluppo.

Art. 600-quater c.p. Detenzione e accesso a materiale pornografico

La fattispecie in esame è posta a tutela della libertà del minore ed è indirizzata a preservarne l'identità psico-fisica.

Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale

La fattispecie in esame ha, sostanzialmente, recepito ed introdotto una legale definizione di "pornografia virtuale" estendendo la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale realizzato con l'utilizzo dei minori degli anni diciotto (artt. 600-ter e 600-quater), alle medesime condotte aventi ad oggetto immagini virtuali (art. 600-quater.1).

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

A completamento delle fattispecie precedentemente analizzate anche la disposizione in esame ha quale oggetto la libertà e l'integrità psico-fisica del minore e tende a preservare il diritto alla crescita secondo il suo naturale sviluppo.

Art. 601c.p. Tratta di persone

La fattispecie in esame è finalizzata al rafforzamento della tutela dello status libertatis dell'individuo sancito dall'art. 600 c.p. sanzionando sia i traffici di chi già si trovi in stato di soggezione penalmente rilevante, sia quelli finalizzati al commercio o all'asservimento di esseri umani.

Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente

La fattispecie stigmatizza tutte le condotte che realizzano un trattamento illecito di organi umani. In particolare, è punito chi illecitamente commercia, vende, acquista ovvero procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente.

La norma sanziona altresì qualsiasi attività volta ad organizzare, propagandare, pubblicizzare e diffondere viaggi finalizzati al traffico di organi o parti degli stessi.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Anche tale fattispecie delittuosa si pone a tutela dello stato di libero dell'individuo attraverso la repressione di condotte che, in genere, accedono alla previa materiale privazione della libertà personale e che fanno discendere da essa la loro penale riprovevolezza.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La norma individua, quali indici di sfruttamento:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità' del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25-terdecies nel D. Lgs. 231/2001, rubricato Razzismo e xenofobia, elevando a reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654.

La norma mira principalmente a prevenire il concreto pericolo di diffusione dell'odio, fondato in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti agli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n. 232.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018, che ha abrogato l'art. 3 della Legge sopra richiamata, il richiamo deve intendersi, tuttavia, riferito all'art. 604-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione ovvero istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La norma vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendo chiunque partecipi a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività ovvero promuova o diriga i medesimi.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

La norma punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento, si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La norma prevede un aumento di pena:

1. se il reato è commesso da più persone riunite;
2. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

F. La tipologia degli abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

L'art. 25-sexies del Decreto 231 inserisce nel catalogo dei reati presupposto i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 184 D. Lgs. 58/98 Abuso di informazioni privilegiate

La fattispecie delittuosa in esame ha quale oggetto il fenomeno noto come “insider trading” introdotto dalla legge 157 del 1991. Successivamente con l'introduzione dell'art. 180 del D. Lgs. 58/98 sono intervenute le prime modifiche che solo la recente legge 62 del 2005 ha ulteriormente revisionato.

Il reato in esame si configura come reato proprio essendo realizzabile solo da soggetti espressamente qualificati.

Tali vengono ritenuti quei soggetti che si trovano in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente; della partecipazione al capitale dell'emittente, dell'esercizio dell'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio; ovvero della preparazione o esecuzione di attività delittuose, e in ragione di tali posizioni qualificate realizzino talune delle condotte previste dalla norma.

Ulteriori differenze introdotte dalla nuova disciplina si rinvengono nell'inasprimento delle azioni penali detentive.

Art. 185 D. Lgs. 58/98 Manipolazione del mercato

Il reato previsto dalla norma riprende la fattispecie descritta dall'illecito penale di aggio, prevista dall'art. 2637 c.c. La nuova disposizione ricalca sostanzialmente quanto previsto nella disposizione codicistica che permane nel codice civile per fattispecie concernenti strumenti finanziari non quotati.

L'elemento innovativo è rappresentato dall'incremento della sanzione penale e dall'aggiunta della multa.

G. La tipologia dei reati in materia di sicurezza del lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Artt. 589 e 590 c.p. Omicidio colposo e lesioni personali colpose

Con la legge 123/07 che ha introdotto l'art. 25-septies si è estesa la responsabilità amministrativa dell'Ente anche alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona e al secondo comma aumenta la pena se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lo stesso concetto lo esprime l'art. 590 c.p. che punisce chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale e aggrava la pena se i fatti lesivi (gravi o gravissimi) sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Va a tal proposito rammentata brevemente che la colpa può essere generica (causata da negligenza, imprudenza o imperizia) o specifica (quando non si osservano: leggi, regolamenti, ordini o discipline).

L'evento criminoso non è voluto dall'agente (anche se potrebbe essere solo previsto, ma mai voluto) cionondimeno si verifica per una sorta di "disattenzione o superficialità" nella gestione delle situazioni o per la violazione di norme, in questo caso di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale responsabilità interessa normalmente tutti i datori di lavoro, dal momento che gli stessi sono tenuti ad una assoluta osservanza delle disposizioni di legge, sia al compimento di azioni doverose, sia all'inosservanza di divieti di agire, secondo modalità che potrebbero rappresentare fonte di rischio per il lavoratore.

H. La tipologia dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché antiriciclaggio e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt. 25-octies e 25-octies.1 del Decreto)

Articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001

Art. 648 c.p. Ricettazione

Reato che prende in considerazione la condotta di colui che, fuori dai casi di concorso, al fine di procurare (a sé o ad altri) un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

La società deve, dunque, essere molto scrupolosa nell'acquistare o comunque trattare merci di dubbia provenienza che potrebbero essere ai confini dell'integrazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice (ad esempio beni di provenienza fallimentare).

Le "cose" di cui parla l'art. 648 c.p. sono beni mobili.

È un reato comune a dolo specifico. Non è richiesto che il profitto sia ingiusto, è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto (si incorrerebbe in tal caso nel reato di favoreggiamento).

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Fattispecie che punisce la condotta di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma, oltre a tutelare interessi di natura patrimoniale, tutela altresì l'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'ignoranza circa la provenienza esclude il reato ma sussiste la punibilità – a titolo di dolo eventuale – in caso di dubbio circa la fonte dei beni e delle altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Norma che punisce chiunque impieghi (fuori dall'ipotesi di concorso e dai casi precedenti) in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si differenzia dal riciclaggio perché punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie le provenienze delittuose, mentre il riciclaggio prevede il trasferimento o comunque le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite.

Vengono punite anche quelle attività mediate che consentono l'occultamento di capitali illeciti colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (ad es. appalti, concessioni, attività di scommesse ecc.)

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

La norma punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Articolo 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001

Con il D. Lgs. n. 184 del 2021 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” è stato introdotto nel Decreto 231 l'articolo 25-octies.1, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti?”, attraverso cui state introdotte ulteriori fattispecie criminose come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La norma prende in considerazione, in particolare, gli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter, comma 2, 512-bis c.p.

Per quanto dette norme siano riconducibili a diverse tipologie di reati, il Legislatore ha ritenuto di accorparli e collocarli in posizione di immediata contiguità e prosecuzione funzionale rispetto

all'art. 25-octies, che si occupa dei delitti afferenti alla prevenzione e al controllo dei flussi patrimoniali e finanziari.

È, dunque, lo stesso Legislatore ad indirizzare gli Enti, nell'aggiornamento del Modello Organizzativo, ponendo la massima attenzione a quelle Aree che si occupano di gestire, controllare e monitorare gli strumenti di pagamento diversi dal contante.

I reati presupposto, tuttavia, non si limitano esclusivamente alle tre fattispecie espressamente indicate.

Il disposto include, infatti, anche una clausola finale residuale secondo cui, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano le sanzioni pecuniarie descritte all'interno del comma 2 dell'art. 25-octies.1.

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La norma in esame punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o, comunque, ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti

Viene ugualmente punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di cui al primo comma, la norma dispone la confisca delle cose servite o destinate alla commissione del reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo in oggetto, è punito chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

La norma, introdotta nel catalogo dei reati presupposto in forza del D.L. 105/2023, conv. Legge 137/2023, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce

fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. viene qui nuovamente considerato, sotto diverso profilo, dopo essere stato più compiutamente illustrato nella Sezione A, nella sua ipotesi aggravata relativa alla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario ovvero di valuta virtuale, aggiunta al secondo comma dal D. Lgs. 184/2021.

I. La tipologia dei reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale. Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231 del 2001, sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

Ai sensi dell’art. 3 di tale legge, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l’ente sono:

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Oggetto giuridico è il pericolo per l’ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un’organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale.

Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l’associazione tra tre o più persone, non essendo necessario anche l’inizio dell’attività delittuosa, scopo dell’associazione (reato cosiddetto “di pericolo”).

Sono puniti sia i promotori che i partecipanti all’associazione. I primi in misura più severa.

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

L’oggetto giuridico nella fattispecie delittuosa in esame costituisce una minaccia oltre che per l’ordine pubblico anche per l’ordine economico, ossia, per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costruito il vincolo associativo tra tre o più persone.

La fattispecie ha carattere permanente in quanto si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando, per l’arresto dei soci o per la loro defezione volontaria, il numero degli associati si riduca a meno di tre.

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Lo scopo della norma in esame è di tutelare l’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività giudiziaria evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale. In pratica, il fondamento della norma è quello di evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o dell’offerta o promessa di

denaro o di altra utilità allo scopo di non far rendere dichiarazioni o di farle rendere mendaci in un processo penale, ove si abbia facoltà di non rispondere.

Art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La fattispecie si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più fatti delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di detenzione, immissione nel mercato, importazione o esportazione delle sostanze indicate all'art. 70 commi 4,6 e 10 DPR 309/90.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. n. 286/1998 Traffico di migranti

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

La fattispecie in esame mira a proteggere il corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'ideale condotta di ausilio, in quanto non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'autorità giudiziaria. Ai fini della consumazione del reato è comunque necessario che la condotta tenuta dal favoreggiatore sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell'autorità, entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo.

L. La tipologia dei reati informatici (art. 24-bis del Decreto)

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

È un delitto contro la fede pubblica, nell'ambito della falsità di atti. Per le falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria vanno applicate le stesse disposizioni del capo che riguardano gli atti pubblici e le scritture private.

Si definisce documento informatico: “qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Reato che riguarda chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà dell'avente diritto. La pena è aumentata se il reo è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o un investigatore privato che esercita anche abusivamente la sua professione ovvero se vi è abuso della qualità di operatore del sistema, infine, se per commettere il reato si usa violenza (su persone o cose), o se dal fatto deriva il danneggiamento del sistema oppure di dati, informazioni e programmi in esso contenuti.

Un ulteriore aumento di pena riguarda l'abusivismo in sistemi informatici o telematici di interesse militare, o relativi all'ordine pubblico, o alla sanità.

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

La fattispecie in esame è stata inserita al fine di tutelare la riservatezza delle chiavi di accesso ai sistemi informatici o telematici e riguarda infatti l'ipotesi di reato che punisce colui che, per procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Reato che condanna chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o alterarne il suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, comunica, consegna, diffonde o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato punisce chiunque fraudolentemente intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative a sistemi informatici e telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena è comminata a coloro che rivelino il contenuto delle suddette comunicazioni.

La pena è maggiore e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) in danno di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Anche in questo caso, la pena è più elevata qualora ricorrano le medesime ragioni del precedente art. 617-quater c.p. (in danno di sistemi informatici o telematici di interesse pubblico etc.).

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque distrugge, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Anche in questo caso, la pena è più elevata qualora ricorrano le medesime ragioni del precedente art. 617-quater c.p. (in danno di sistemi informatici o telematici di interesse pubblico etc.).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, cancellazione etc. dei dati o dei programmi informatici.

Un ulteriore aggravamento di pena è previsto se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o

programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia, oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Ipotesi di reato che punisce il fatto di cui all'art. 635-quater diretto a danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sono previsti degli aggravamenti di pena se dal fatto deriva l'effettivo danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, ovvero se è reso inservibile, e inoltre, se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia, oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

È una particolare ipotesi di truffa che punisce (con reclusione e multa) la condotta di colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale per procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, o per arrecare un danno viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 conv. Legge 133/2019

Il presente decreto – legge ha lo scopo di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il Decreto introduce, all'art. 11, una nuova fattispecie di reato, introdotta nel catalogo dei reati presupposto in forza del comma 11-bis, volta a punire chiunque fornisca informazioni ovvero dati o elementi di fatto non corrispondenti al vero, che siano rilevanti per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi degli operatori dei servizi essenziali, per gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati ad essere impiegati sulle reti per le attività ispettive e di vigilanza, ovvero omette di comunicarli nei termini previsti, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2 lett. b), ossia i procedimenti di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e i procedimenti di cui al comma 6, lett. a), ossia i procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi o, ancora, le attività ispettive e di vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 6, lett. c).

M. La tipologia dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Reato che punisce la condotta di coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere delitti.

Le pene variano a seconda dei ruoli che si rivestono nell'ambito della associazione e aumentano sia se, gli associati dotati di armi percorrono le campagne o le pubbliche vie, sia se il numero degli affiliati raggiunge o supera la decina.

La pena è altresì aumentata, sempre in proporzione ai ruoli rivestiti nell'ambito della associazione, qualora l'associazione fosse diretta a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, la tratta di persone o l'acquisto e l'alienazione di schiavi.

E' un reato contro l'ordine pubblico i cui tratti caratteristici sono: l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo conferisce alla fattispecie la natura di reato permanente.

Si evidenzia che il programma delinquenziale si manifesta con la commissione di una pluralità indeterminata di delitti. Qualora fosse commesso un solo delitto non sarebbe integrata la fattispecie in esame.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione. E' indifferente la realizzazioni dei reati programmati: trattasi di reato di pericolo.

Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Fattispecie che prende in esame una particolare associazione, quella di tipo mafioso. L'articolo dà una precisa definizione di quali siano i requisiti perché si abbia una simile associazione e aumenta le pene, sempre in proporzione ai ruoli rivestiti nell'ambito dell'associazione, nell'ipotesi di associazione armata.

A differenza del precedente questo è un reato contro l'ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell'associazione ad acquisire il controllo dell'economia del luogo.

La fattispecie si distingue dalla precedente per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare e per il ricorso alla forza di intimidazione per conseguirli.

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

In questo caso è punito l'ottenimento della promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro. Un articolo che specifica ulteriormente uno dei casi ipotizzati dall'art. 416 bis c.p. e precisamente la previsione di cui al terzo comma.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Il delitto si qualifica come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che mezzo intimidatorio usato per commetterla è costituito dal sequestro di persona.

Sono tutelati i beni giuridici della libertà personale unitamente a quello del patrimonio.

Integra una figura autonoma di reato qualificata come reato complesso.
L'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente si identifica in qualsiasi utilità anche di natura non patrimoniale che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p., ovvero, al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso

Questa categoria di reati include qualsiasi delitto commesso avvalendosi del vincolo associativo oppure commesso allo scopo di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

Art. 74 D.P.R. 309/90 Delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Comprende le ipotesi di reato caratterizzate dall'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, vale a dire produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Art. 407 co. 2, lett. a), n. 5) c.p.p. Delitti sulle armi

Sono i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo L. 110/75.

N. La tipologia dei reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Elemento essenziale per la sussistenza del delitto è l'uso di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio. Non è sufficiente l'uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all'agente un semplice utile economico. E' reato di pericolo, in quanto basta che dall'azione derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale. Il dolo è generico.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La fattispecie in esame mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che nell'ambiente della criminalità tendono a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive. La norma mira a tutelare una concorrenza libera e lecitamente attuata.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Per configurare questo reato è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale) indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

È tutelata la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti. Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spazio aperto al pubblico. Non è fondamentale la qualità di commerciante. La fattispecie si sostanzia nel solo fatto dell'esecuzione sleale del contratto mediante consegna di cosa diversa da quella pattuita. E' configurabile il tentativo. Il dolo è generico.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

La norma è diretta alla difesa del commercio dal pericolo dal danno derivanti dal porre in vendita come genuine sostanze che non lo sono. Non occorre una vendita effettiva o la consegna al compratore: sufficiente che le sostanze siano tenute a disposizione di chi intenda acquistarle. Deve intendersi come non genuina la sostanza adulterata e contraffatta. Il delitto è esclusivamente doloso, il che significa che qualora l'agente non si sia accertato della genuinità del prodotto per incuria, negligenza o altro non risponderà del delitto in esame. Non è configurabile il tentativo.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

È tutelato l'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Deve considerarsi reato di pericolo perché la norma mira a prevenire e reprimere il pericolo di frodi nel commercio. Il reato può essere commesso sia dall'imprenditore che dai suoi collaboratori. Per la sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente. Il reato si consuma con la messa in vendita o in circolazione dei prodotti con segni mendaci.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Reato introdotto dalla legge 99/09 che fa parte sempre dei reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e mira a garantire la correttezza degli scambi commerciali, in particolare verso gli inganni che possono essere adoperati nella fabbricazione o nel commercio di beni. E' punito a querela della persona offesa.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti di origine dei prodotti agroalimentari

Anche questo reato, introdotto dalla stessa legge 99/09, mira a reprimere le frodi in ambito industriale e commerciale con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari. E' legge speciale rispetto alla fattispecie generale di cui all'art. 515 c.p. ed è punita anche più gravemente, per cui nel caso di errata indicazione della provenienza di prodotti agroalimentari trova applicazione l'articolo in esame.

O. La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e al cinema.

La normativa attribuisce al titolare dell'opera i diritti cosiddetti morali a tutela della personalità dell'autore (diritto alla paternità, integrità e pubblicazione dell'opera) e diritti di utilizzazione economica (riproduzione, esecuzione, diffusione e distribuzione dell'opera).

Tale tutela è riservata anche ai software informatici.

Per essi, la legge prevede due diversi tipi di tutela: il diritto d'autore e il diritto brevettuale. Il primo protegge il software per come è scritto, il secondo invece protegge la sua funzionalità, quindi il modo in cui funziona e il risultato a cui porta.

Le norme che definiscono nello specifico il diritto d'autore e che rilevano ai fini del catalogo di cui al Decreto 231 sono le seguenti:

Art. 171, comma 1, lett. a-bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171, comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma riguarda i reati di cui sopra, ove commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi

applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Ai sensi del primo comma dell'articolo in esame, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Ai sensi del secondo comma, è punito inoltre chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 181-bis, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli artt. 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

Art. 1, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

P. La tipologia del reato di false dichiarazioni all'Autorità (art. 25-decies del Decreto)

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

La norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione.

Trattasi di un delitto contro l'amministrazione della giustizia introdotto dall'art. 20 della Legge 1° marzo 2001 n. 63.

La norma tutela il bene giuridico della genuinità della prova dichiarativa, al fine di un corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Il Legislatore ha così inteso reprimere tutte quelle condotte in grado di influenzare dall'esterno la libera determinazione delle persone chiamate avanti l'Autorità Giudiziaria nel procedimento penale e più precisamente quelle che inficiano la spontaneità del comportamento processuale della persona chiamata, allo scopo di turbare la ricerca della verità all'interno del procedimento penale. Le modalità per il raggiungimento dello scopo possono essere la violenza (consistente in una coazione fisica o morale), la minaccia o la promessa/offerta di denaro o di altra utilità.

Nella nozione di "persona chiamata" (a rendere dichiarazioni) rientrano la persona sottoposta alle indagini che abbia ricevuto l'invito a presentarsi da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 375 c.p.p., le altre persone informate sui fatti che abbiano ricevuto lo stesso invito ai sensi dell'art. 377 c.p.p. e che abbiano la facoltà di non rispondere, le persone citate ai fini dell'incidente probatorio o del dibattimento.

Quanto alla nozione di persona "che ha la facoltà di non rispondere", vi rientrano anche l'indagato e l'imputato ai quali tale facoltà è riconosciuta ai sensi dell'art. 64 c.p.p. in ordine sia ai fatti che concernono la propria responsabilità, sia ai fatti che concernono la responsabilità di altri; inoltre ai sensi dell'art. 210 c.p.p. l'indagato, nonché l'imputato in un procedimento connesso. Tali soggetti non devono aver però assunto la qualità di testimoni. La stessa nozione fa ritenere possibile l'applicazione di essa anche al testimone allorquando a costui sia riconosciuta tale facoltà, così ad esempio nel caso di prossimi congiunti, ai sensi dell'art. 199 c.p.p.

Quanto alla nozione di “dichiarazioni utilizzabili” vi rientrano non solo le dichiarazioni utilizzabili ai fini della decisione ma anche quelle in base alle quali possono essere effettuate le contestazioni e più in generale tutte le dichiarazioni suscettibili di uso endo-processuale. La locuzione “Autorità Giudiziaria” indica oltre al Giudice anche il Pubblico Ministero.

Se per effetto dell’induzione di cui all’art. 377-bis c.p. siano state rese dichiarazioni mendaci, queste potranno integrare gli estremi del reato di falsa testimonianza o di false informazioni al P.M. qualora il dichiarante abbia assunto l’ufficio di testimone per aver reso, proprio in forza della condotta di induzione, dichiarazioni mendaci concernenti la responsabilità di altri ai sensi degli artt. 197-bis, comma 2 e 64, comma 3, lett. c) o dell’art. 210, comma 6, c.p.p.

Quanto all’elemento psicologico si tratta di dolo generico. Occorre cioè la coscienza e volontà di provocare il silenzio o le dichiarazioni non veritiere della persona titolare della facoltà di tacere, e ciò attraverso le forme di coazione o di allettamento previste dalla fattispecie incriminatrice.

E’ astrattamente prevedibile il tentativo.

Poiché tale reato richiede che la persona indotta non abbia reso alcune dichiarazioni o abbia reso dichiarazioni mendaci, ai fini della sussistenza del reato stesso non basta una potenziale idoneità della condotta a raggiungere lo scopo prefissosi dall’agente, ma è richiesta l’esistenza di un nesso causale tra la condotta di induzione posta in essere dal soggetto attivo ed il comportamento del destinatario della stessa.

Il reato è perseguibile d’ufficio.

Q. La tipologia dei reati in materia ambientale (art. 25-undecies del Decreto)

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il secondo comma, sostituito dal D.L. 105/2023, conv. Legge 137/2023, prevede che quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

La fattispecie sanziona chi, fuori dai casi previsti dall’articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale, dovendosi intendere per disastro ambientale, in alternativa:

1. l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2. l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il secondo comma, sostituito dal D.L. 105/2023, conv. Legge 137/2023, prevede che quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Entrambi i delitti sono puniti, seppur con pene ridotte, anche a titolo di colpa ex art. **452-quinquies** c.p., sia nel caso che si determini il danno, sia che dai fatti derivi il pericolo di inquinamento o disastro ambientale, con conseguente responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Il delitto punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

L'art. 452-octies dispone inoltre l'aggravamento delle pene previste per i reati di associazione per delinquere e associazione per delinquere di stampo mafioso, qualora le stesse siano preordinate alla commissione dei delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI-bis c.p.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Fattispecie volta a sanzionare il fatto di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. E' fatto salvo il caso in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale (T.U.A.)

Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 – Sanzioni penali

La norma sanziona lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e lo scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione; punisce altresì lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari o di quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente e la violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel

sottosuolo. Vieta da ultimo lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento, salvo che le stesse siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 (primo periodo) – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

La norma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208-216 del medesimo decreto, distinguendo sul piano sanzionatorio le condotte che hanno ad oggetto rifiuti non pericolosi da quelle che hanno ad oggetto rifiuti pericolosi.

Al comma 3 si sanziona la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non.

È, altresì, punita, ai sensi del quarto comma, sebbene con pena ridotta della metà, l'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché l'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il comma 5 sanziona eventuali attività di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187.

Integra, invece, la fattispecie di cui al sesto comma il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Art. 257, commi 1 e 2 – Bonifica dei siti

Integra la fattispecie chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, laddove non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti o ometta di darne comunicazione agli enti competenti.

La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258, comma 4 (secondo periodo) – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

La norma estende l'ambito di applicazione dell'art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata) al fatto di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259, comma 1 – Traffico illecito di rifiuti

La fattispecie recepisce l'ipotesi di traffico o spedizione illeciti di rifiuti prevista dall'art. 26 del Regolamento CEE 259 del 1993, anche in questo caso prevedendo un aumento di pena laddove si tratti di rifiuti pericolosi.

Art. 260 – ora art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti

Incorre nella sanzione prevista dall'art. 260 chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il richiamo al presente articolo, in seguito alle modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001 da parte del D. Lgs. 21/2018, deve intendersi ora riferito all'art. 452-quaterdecies c.p.

Art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 (primo e secondo periodo) – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La norma applica la sanzione di cui all' art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) tanto a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, tanto a colui che, in caso di trasporto di rifiuti pericolosi, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

A norma del comma 8, si applica, altresì, la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. al trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) – AREA Movimentazione, fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, previsto all'art. 188-bis del Decreto, è stato, tuttavia, oggetto di rilevanti modifiche.

Il SISTRI è stato, infatti, sostituito dal Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri.), un modello di gestione digitale semplificato per l'assolvimento degli adempimenti ambientali, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 135/2018, conv. Legge n. 12/2019 ed entrato in vigore il 15.06.2023.

La relativa disciplina è stata dettagliata all'interno del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 4 aprile 2023, n. 19, recante la “*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, entrato in vigore il 15 giugno 2023.

Il Regolamento disciplina, in particolare, l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:

- i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, validazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri. e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- il funzionamento del R.E.N.T.Ri., ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.

È previsto un periodo transitorio per l'iscrizione al R.E.N.T.Ri. e per l'adeguamento alla disciplina introdotta, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

Le categorie di soggetti per cui è prevista l'iscrizione al Registro sono le seguenti:

- 1) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- 2) i produttori di rifiuti pericolosi;
- 3) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- 4) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- 5) i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti non obbligati o per i quali non decorre ancora l'obbligo possono iscriversi volontariamente, con facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

Le modalità operative del R.E.N.T.Ri. – come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati e il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli – saranno definite dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentito l'Albo Nazionale Gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.

D.lgs. 150 del 7 febbraio 1992 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Artt. 1, commi 1 e 2 e 2, commi 1 e 2

Le fattispecie sanzionano – con riguardo agli esemplari appartenenti alle specie elencate rispettivamente nell'allegato A e negli allegati B e C del Regolamento - laddove il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di chi:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. a), del Regolamento CEE n. 338/97 per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al suddetto Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lett. b), del Regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Articolo 3-bis, comma 1

La norma estende l'ambito di applicazione del libro II, titolo VII, capo III del codice penale ai fatti di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

L. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 3, comma 6 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

La norma sanziona l'inosservanza della disciplina dettata dal Regolamento CEE 594 del 1991 in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cessazione entro il 31 dicembre 1999 di tali attività laddove le stesse abbiano ad oggetto le sostanze lesive di cui alla tabella B.

D.Lgs. 202 del 6 novembre 2007 – Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi

Art. 8, commi 1 e 2 – Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, integra la fattispecie il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente versino in mare sostanze inquinanti del tipo idrocarburi o altre sostanze liquide nocive.

Art. 9, commi 1 e 2 – Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, integra la fattispecie il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che per colpa versino in mare sostanze inquinanti del tipo idrocarburi o altre sostanze liquide nocive.

R. Il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies del Decreto)

Il D. Lgs. 109/2012, in vigore dal 9 agosto 2012 ha apportato - in attuazione della Direttiva Europea 2009/52/CE – alcune modifiche all'art. 22 del D. Lgs. 286 del 1998, in particolare

enucleando una serie di condizioni in presenza delle quali deve essere rifiutato il nulla osta al lavoro al datore di lavoro che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all'estero, nonché introducendo, all'art. 22 co. 12**bis** D. Lgs. 286 del 1998, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale per il reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Sono state inoltre previste nuove sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche e società, conseguenti alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-duodecies del Decreto 231, con l'inserimento dei commi *1bis*, *1ter* e *1quater*.

La fattispecie di cui all'art. 22 co. 12 D.lgs. 286/98 ha natura delittuosa - punibile dunque solo a titolo di dolo – e si configura come reato di mera condotta, non necessitando del verificarsi di alcun evento lesivo per la sua integrazione.

Artt. 22 commi 12 e 12-bis D. Lgs. 286/98 Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato

Fattispecie volta a sanzionare il fatto di chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o ancora sia stato revocato o annullato.

Il successivo comma *12bis* del medesimo articolo – in relazione al quale il D.lgs. 109/2012 configura una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti – prevede un aumento di pena per i casi in cui: a) i lavoratori occupati siano più di tre; b) siano minori in età non lavorativa; c) siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-*bis* c.p.

S. La tipologia dei reati tributari di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con Legge n. 157/2019, ha inserito all'interno del Decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, ampliando così il catalogo dei reati presupposto con il riferimento ai reati tributari.

Tale articolo è stato successivamente sviluppato dal D. Lgs. 75/2020, entrato in vigore nel luglio 2020.

Il Decreto 231, a seguito delle ultime modifiche intervenute, contiene ora il richiamo alle principali fattispecie di cui al decreto n. 74/2000, recante la “*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205*”.

Si tratta, più precisamente, delle seguenti previsioni:

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il reato punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso quando, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il Legislatore ha individuato nel momento dichiarativo l'asse portante di tutto il nuovo sistema penale tributario, scegliendo di tutelare il bene giuridico patrimoniale della percezione del tributo.

Per questa ragione, la fattispecie in esame deve qualificarsi come reato di pericolo concreto. Pertanto, il disvalore del fatto, che assume in sé il connotato tipico della dichiarazione infedele nel carattere peculiare della frode, connota la capacità ingannatoria del supporto esterno (fattura e altri documenti falsi) tradotto in una mendace rappresentazione di per sé idonea al raggiungimento dello scopo avuto di mira dall'agente, cioè l'evasione.

Quanto all'elemento soggettivo costitutivo del reato, è richiesto il dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Rispetto alla fattispecie appena delineata, il Legislatore ha ritenuto di individuare un'ipotesi più lieve, introducendo al comma 2-*bis* del medesimo articolo la soglia di € 100.000,00 per l'ammontare degli elementi passivi fittizi.

Le fatture o gli altri documenti, anche in questo caso, costituiscono l'oggetto del reato se ed in quanto siano relativi ad operazioni inesistenti.

L'operazione si considera, invece, giuridicamente inesistente quando nella fattura o altro documento viene attestato il compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti.

Un'ulteriore ipotesi di falsità rilevante ai fini della norma in questione, è quella della sopra-fatturazione, che si realizza quando le fatture, ancorché emesse a fronte di operazioni realmente effettuate, riportano un corrispettivo maggiore di quello corrisposto o comunque superiore al valore effettivo dei beni ceduti o dei servizi restati.

Nella pratica, tale espediente è stato riscontrato sovente in fatturazioni relative a corsi di formazione, ricerche di mercato, pubblicità, sponsorizzazioni e simili.

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La fattispecie criminosa in oggetto rappresenta la seconda delle due figure di dichiarazione fraudolenta contemplate dal Decreto n. 74/2000, contraddistinta dall'uso di mezzi artificiosi diversi dall'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A differenza del precedente delitto, la fattispecie in esame richiede per la punibilità della condotta il superamento di determinate soglie quantitative e può riguardare non solo l'esposizione di fittizi elementi passivi, ma anche l'ammontare degli elementi attivi, indicati in misura inferiore rispetto a quella reale, sempre attraverso il suffragio di una falsa rappresentazione contabile.

L'elemento psicologico richiesto è, anche in questo caso, il dolo specifico.

Art. 8 D. Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La condotta del reato di tipo commissivo consiste nell'emettere o nel rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

È da ritenersi che il Legislatore abbia fatto uso delle locuzioni emissione e rilascio nell'intento di far sì che potesse rientrare nell'ambito di applicazione della norma non solo l'emissione di fatture false ma anche la cessione a terzi di ogni altro genere di documenti fiscali ideologicamente falsi.

È, dunque, necessario che i documenti escano dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante consegna o spedizione ad un terzo potenziale utilizzatore che non abbia necessariamente partecipato alla perpetrazione del falso.

Anche in questo caso, il Legislatore ha ritenuto di individuare un'ipotesi più lieve, introducendo al comma 2-*bis* del medesimo articolo la soglia di € 100.000,00 per l'importo, non corrispondente al vero, indicato nelle fatture o nei documenti emessi.

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

La condotta considerata nella presente fattispecie può consistere nell'occultamento o nella distruzione, totale o parziale, di scritture o documenti contabili di cui sia obbligatoria la conservazione. Il reato è istantaneo nell'ipotesi di distruzione, mentre è permanente nel caso di occultamento di documenti rilevanti.

Per la configurazione del reato è, tuttavia, essenziale che l'azione rivesta un determinato grado di offensività e che venga attuata in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Lo scopo della norma incriminatrice in oggetto è, dunque, quello di assicurare la conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui è obbligatoria la tenuta, al fine di evitare che l'indisponibilità degli stessi possa impedire o, comunque, ostacolare l'attività di accertamento degli uffici finanziari.

Considerato il ruolo di primaria importanza rivestito dai documenti contabili nell'ambito dell'accertamento, è necessario che i medesimi siano sempre immediatamente disponibili in caso di accessi, ispezioni o verifiche fiscali.

La norma ha, invero, la funzione di tutelare non già, in via immediata, l'interesse dell'erario alla percezione dei tributi, bensì il più specifico e strumentale interesse alla trasparenza fiscale.

Il delitto in questione si configura come reato di mero pericolo, non essendo richiesto il verificarsi di un effettivo danno per l'erario.

Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La norma in esame mira a punire chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di interessi ovvero di sanzioni amministrative relative a dette imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti, su beni propri o altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva.

Non è richiesto il concreto verificarsi dell'evento. Il requisito dell'idoneità dell'azione al compimento dell'atto fraudolento deve essere, infatti, valutato *ex ante*.

Devono ritenersi fraudolenti tutti quegli atti che, seppur effettuati attraverso negozi giuridici legittimi, comportano un fittizio depauperamento del patrimonio del contribuente, artatamente approntato al fine di determinare la sottrazione al pagamento delle imposte dovute.

A titolo esemplificativo, potrebbe essere assumere rilevanza in ordine alla fattispecie in esame simulati contratti di affitto d'azienda o di cessione di crediti, trasformazioni, fusioni, scissioni o scioglimenti di società o, ancora, atti di riconoscimento di passività inesistenti.

Si ritiene, in ogni caso, che l'atto compiuto debba essere caratterizzato da rilevante offensività.

Infine, il comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies prevede, a seguito delle modifiche apportate al Decreto 231 dal D. Lgs. 75/2020, pesanti sanzioni qualora i delitti previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 vengano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il riferimento è, in particolare, agli articoli:

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

La norma in oggetto punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini della non corretta classificazione, non si tiene conto della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dai predetti casi, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 D. Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

L'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Inoltre, è punito con la reclusione chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

A tal fine, tuttavia, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione

Chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, è punito.

Inoltre, è punito con la reclusione, chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi della medesima norma, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

T. La tipologia dei reati di contrabbando di cui al D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 43 (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Con il D. Lgs. n. 75/2020 è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 1371/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (Direttiva PIF).

In forza di detto provvedimento, nel catalogo dei reati previsti dal Decreto 231 è stato introdotto l'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).

Con il termine generico di contrabbando, vengono comunemente indicate nella prassi dottrina e giurisprudenziale eterogenee figure di reato, che hanno ingenerato nel recente passato non pochi equivoci e difficoltà.

Le ipotesi delittuose poste a tutela del diritto dello Stato alla puntuale e completa riscossione dei "diritti di confine" trovano collocazione essenziale nel capo I del Titolo VII del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, intitolato appunto 'Contrabbando', dall'art. 282 e ss., anche se vi sono ulteriori due ipotesi tra le pieghe degli articoli 25 e 216 comma 2 del predetto T.U.L.D. – Testo Unico Legge Doganale (importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato) ed un'altra ancora è contemplata dall'art. 15 Legge n. 344/1966, con riguardo al contrabbando di caffè in quantità superiore ai 5kg. Queste, in particolare, le norme che recano distinte ipotesi delittuose:

Art. 282 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

La presente fattispecie punisce chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

La norma in oggetto punisce il capitano che:

- a) introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione di cui al terzo comma dell'articolo 102;
- b) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena, è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Secondo la presente previsione, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano che:

- a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
 - c) trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
 - d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
 - e) trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
 - f) ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
- Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere, allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il comandante di aeromobile che:

- a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114.

In tali casi, è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali

L'art. 286 T.U.L.D. punisce chiunque nei territori extra-doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287 D.P.R. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291-bis D.P.R. 43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione.

Quando i fatti hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la pena è aumentata.

Art. 291-quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più e se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente le Autorità nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 292 D.P.R. 43/1973 Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Il T.U.L.D. punisce - in linea generale - chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine, per la cui definizione occorre fare riferimento all'art. 34.

In proposito, vale la pena sottolineare che tale elencazione ricomprende, altresì, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di attuazione.

Il T.U.L.D., era stato interessato, pochi anni fa, da un importante intervento di riforma, giacché a seguito del D. Lgs. n. 8/2016, gran parte degli illeciti in materia di contrabbando era stata oggetto di depenalizzazione, salva la permanenza di alcune residuali ipotesi, ossia il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Rispetto a tale conclusione, pare che il Legislatore, con il D. Lgs. n. 75/2020, sia tornato sui propri passi, ridimensionando la depenalizzazione, escludendola per le fattispecie in relazione alle quali "l'ammontare dei diritti di confine dovuti [sia] superiore a euro diecimila".

Questa scelta di nuova criminalizzazione di ipotesi delittuose che in precedenza avevano perso la loro rilevanza penale si spiega, appunto, per dare concretezza alla previsione di cui al successivo art. 5 del medesimo Decreto 75/2020 che, inserendo il nuovo art. 25-sexiesdecies, introduce l'ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente in tema di scambi commerciali internazionali, nell'eventualità di sussistenza di profili di illiceità.

La sanzione viene modulata (da un minimo di duecento quote fino a un massimo di quattrocento quote), a seconda che il reato ecceda o meno la soglia dei diritti di confine, individuata in centomila euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione deve ritenersi considerevole.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, l'articolo opera un rinvio all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va ricordato che l'art. 10, Legge n. 146/2006, già prevede la responsabilità dell'Ente per il delitto, se transnazionale, di cui all'art. 291 *quater* del Testo Unico Doganale («associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri»): in tal caso, si prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto 231.

Con il nuovo art. 25-sexiesdecies, tale delitto sarà imputabile all'Ente a prescindere dalla connotazione transnazionale, ma con cornice sanzionatoria decisamente meno gravosa.

**U. Tipologie di reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-
quaterdecies del Decreto)**

Art. 1 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Frode in competizioni sportive

La disposizione punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Art. 4 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

La fattispecie prende in considerazione la condotta delittuosa posta in essere da chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero chiunque organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE, o, ancora, partecipi a dette attività o le pubblicizzi.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata nel settembre 2014

La Convenzione si prefigge di “combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport”, ponendosi, altresì, l'obiettivo di “prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali” e di “promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive”.

La nuova fattispecie risponde alla necessità di “una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto”, emersa nella Legge n. 401/89, sugli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

V. La tipologia dei reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-octiesdecies del Decreto)

In data 23 marzo 2022, è entrata in vigore la Legge n. 22/2022, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”. La riforma è anzitutto intervenuta in modo rilevante sul codice penale, con l’aggiunta di un Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss. c.p.), rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, che contiene un consistente numero di norme incriminatrici, in parte di nuova introduzione e in parte riprodotte di fattispecie già previste nella legislazione complementare, circostanze speciali aggravanti e attenuanti, cause di non punibilità e ipotesi di confisca.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel Decreto gli artt. 25-septiesdecies, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevices, “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

L’ambito di applicazione è costituito dall’art. 2 del D. Lgs. 42/2004, che definisce il cosiddetto “patrimonio culturale”, composto da beni culturali e beni paesaggistici. Nello specifico, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà; sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione e con la multa.

La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’art. 625 c.p. o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

In caso di integrazione della violazione in parola, all’Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione e con la multa.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

In caso di integrazione della violazione in parola, all’Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione e con la multa.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, c.p. e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, c.p.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

Art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione e con la multa.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il secondo comma dell'art. 25-duodevicies del Decreto 231 precisa inoltre che se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in parola, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione.

La norma punisce inoltre chiunque faccia uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

La norma in esame punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

Art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies c.p., importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a

seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione e con la multa.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione e con la multa. La pena prevista si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, è punito con la reclusione e con la multa.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione e con la multa.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

Art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori del caso dell'art. 285 c.p. (rubricato "Devastazione, saccheggio e strage", che punisce con l'ergastolo chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso) commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura, è punito con la reclusione.

Anche in questo caso, l'art. 25-duodevicies del Decreto 231 precisa che se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o

agevolare la commissione del delitto in parola, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte

La norma punisce con la reclusione e con la multa:

1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati il “Modello” o i “Modelli”), ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando avvengono aggiornamenti normativi del catalogo dei reati presupposto, sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le linee guida di Confindustria

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

A marzo 2002 Confindustria ha approvato le “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*”, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione. Successivamente, nel mese di ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002.

Le Linee Guida di Confindustria sono state oggetto di periodici aggiornamenti, da ultimo a giugno 2021.

Le fasi fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzate:

- una prima fase consiste nell'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- una seconda fase che consiste nella progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo, secondo le Linee Guida proposte da Confindustria sono:

- il Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità;
- le procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo; in questo ambito una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- i poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- il sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- *ogni operazione, transazione, azione deve essere*: verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
- *nessuno può gestire in autonomia un intero processo*: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.
- *documentazione dei controlli*: il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

E' opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello.

Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di GRAFICA VENETA s.p.a

Descrizione della struttura societaria e delle aree di business

GRAFICA VENETA spa è società leader nel campo dell'editoria e della stampa, opera coniugando la necessità di soddisfare le richieste di prodotti di alta qualità da parte dei più importanti Operatori nazionali ed esteri con le nuove politiche produttive basate su qualità dei prodotti e tempi di consegna, nel rispetto della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Società ritiene che il successo sia dovuto al fatto di aver identificato e costantemente seguito alcune linee guida basate sulla qualità del servizio e sull'attenzione alle richieste del cliente che ne costituiscono la filosofia e caratterizzano la sua attività.

Gli obiettivi perseguiti da GRAFICA VENETA spa con l'adozione del Modello

GRAFICA VENETA spa è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, GRAFICA VENETA spa ha avviato un progetto di analisi che è stata effettuata nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Le finalità del Modello e i principi fondamentali

Attraverso l'adozione del Modello, GRAFICA VENETA spa si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da GRAFICA VENETA spa, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali GRAFICA VENETA spa intende attenersi nell'esercizio della attività aziendale;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni

pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;

- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria:

- ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce e in considerazione delle Linee Guida di Confindustria, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo finanziario nelle attività a rischio;
- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni che esprimono l'insieme di regole e la disciplina che i soggetti preposti alla responsabilità operativa di tali attività hanno concorso ad illustrare come le più idonee a governare il profilo di rischio individuato. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, come già indicato nelle Linee Guida proposte da Confindustria. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.

I momenti fondamentali del Modello sono pertanto:

- la mappatura delle attività a rischio della società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

- la realizzazione di un Codice Etico e di un Mansionario Aziendale.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, fermo restando le finalità peculiari descritte precedentemente e relative alla valenza esimente prevista dal Decreto, si inserisce nel più ampio sistema di controllo già in essere ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette *sensibili*, la società ha individuato i seguenti principi cardine del proprio Modello, che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione previsto nel sistema di deleghe/procure all'interno dell'organigramma e del Mansionario Aziendale;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette *sensibili*, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - siano svolte e documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
 - lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria, e sono ritenuti dalla società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali cosiddette *sensibili* individuate e descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il Modello si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrati la funzione e i principi del Modello, il catalogo dei reati presupposto e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali ovvero l'Organismo di Vigilanza, la selezione del personale, nonché la formazione e la diffusione del Modello, i Principi generali del sistema di controllo interno e il Sistema disciplinare e di cinque Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato.

La **Parte Speciale "A"** è dedicata alla prevenzione dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro la Fede pubblica (artt. 24, 25, 25-*bis* e 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001).

La **Parte Speciale "B"** è dedicata alla prevenzione dei reati in materia societaria (articolo 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001).

La **Parte Speciale "C"** è dedicata alla prevenzione dei reati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (articolo 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001).

La **Parte Speciale "D"** è dedicata alla prevenzione dei reati ambientali (articolo 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001).

La **Parte Speciale "E"** è dedicata alla prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito di dati (art.24 *bis* del D. Lgs. 231/2001).

La **Parte Speciale "F"** è dedicata alla prevenzione dei delitti contro la personalità individuale, con particolare riferimento all'ipotesi criminosa di cui all'art. 603-bis c.p. (art.25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001).

La **Parte Speciale "G"** è dedicata alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, oltre ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt.25 *octies* e 25 *octies.1* del D. Lgs. 231/2001).

La **Parte Speciale "H"** è dedicata alla prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25 *novies* del D. Lgs. 231/2001).

La **Parte Speciale "I"** è dedicata alla prevenzione dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001).

La **Parte Speciale "L"** è dedicata alla prevenzione dei reati tributari (art.25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001).

La **Parte Speciale "M"** è dedicata alla prevenzione dei reati in materia di contrabbando (art.25 *sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001).

Relativamente alle ulteriori fattispecie di reato presupposto già elencate in precedenza in questa Parte Generale, si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, che vincolano i

Destinatari del Modello stesso al rispetto dei valori di solidarietà, moralità, rispetto delle leggi e correttezza.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance e dal sistema di controllo interno in essere in azienda.

A titolo esemplificativo, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai Reati da prevenire, si sono individuati i seguenti:

- il Codice Etico (**Allegato 4**);
- il Mansionario Aziendale (**Allegato 2**);
- il sistema di controllo di gestione per la sicurezza, l'ambiente e la qualità;
- il sistema di controllo legale dei conti, garantito dalla presenza di Collegio Sindacale e Revisore Unico;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa,
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Questi strumenti sono suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste per i singoli strumenti, senza che ciò determini l'automatica modifica del Modello stesso.

Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla società, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Proprio in riferimento al Codice Etico si rileva che i comportamenti di Amministratori, Dipendenti e Collaboratori nonché delle altre controparti contrattuali di GRAFICA VENETA spa, devono conformarsi ai principi generali e alle regole di comportamento così come riportate nel “*Codice Etico ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001*” (di seguito anche Codice Etico) adottato da GRAFICA VENETA spa con delibera del C.d.A. del 15.11.2013 nel quale ha definito i principi etici a cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.

Tali principi evidenziano e sottolineano la necessità di:

- rispettare le leggi e le normative vigenti;
- improntare su principi di liceità, correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- mantenere, nei rapporti con i clienti e le controparti, un comportamento caratterizzato da correttezza, lealtà e volto ad evitare conflitti di interesse.

Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso

L'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*".

L'adozione dello stesso è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le successive modifiche o integrazioni relative alla Parte Generale o alle Parte Speciali, anche eventualmente proposte dall'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

La versione più aggiornata del Modello è immediatamente resa disponibile all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/01, l'articolo 6, primo comma, alla lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che “*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*” deve essere affidato “*ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*”. Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *sottoposti all'altrui direzione* ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, quarto comma, lettera a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*, attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'iter di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera.

La nomina deve esplicitare i criteri adottati in sede di individuazione, strutturazione e tipologia dell'organo o della funzione investita del ruolo di Organismo di Vigilanza, nonché delle ragioni che hanno indotto a compiere quella scelta ed a designare i singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione suggerisce, tra i membri, il nominativo del Presidente dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, il Presidente, al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, non dovrà essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società da vincoli di dipendenza, subordinazione ovvero rivestire cariche dirigenziali all'interno della stessa.

I singoli membri dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità i seguenti casi:

- allorché un componente sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- allorché un componente venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché un componente venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
 - per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
 - che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato ed è normalmente di durata triennale dalla data della nomina.

La nomina deve altresì prevedere un compenso per l'incarico, fatto salvo il caso di investitura di membri di altri organi o funzioni per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno è parte preponderante dei propri compiti, essendo il Modello adottato, secondo la più autorevole dottrina – parte integrante del sistema di controllo interno.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del Decreto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, la scelta dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

In particolare, in considerazione anche delle citate Linee Guida, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

1.1.1 Autonomia

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di

svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

1.1.2 Indipendenza

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica.

1.1.3 Professionalità

L'Organismo di Vigilanza è professionalmente capace ed affidabile.

Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso a livello collegiale, le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale ed organizzativa.

In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e di consulenza, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

1.1.4 Continuità d'azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche non se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

La collocazione organizzativa dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/01 richiede che l'Organismo sia interno alla Società, collegialmente partecipe all'organigramma (**Allegato 1**). Soltanto in tale modo l'Organismo di Vigilanza può essere edotto delle vicende della Società e può realizzare il necessario coordinamento con gli altri organi societari. Allo stesso modo, soltanto l'inerenza dell'Organismo di Vigilanza può garantire la necessaria continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è una *funzione di staff* al Consiglio di Amministrazione, ed è da questi nominato. Al fine di garantire ulteriormente il requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza ha obblighi informativi verso il Collegio Sindacale, nonché – in ultima istanza – verso l'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre garantiti – per il tramite dell'inerenza alla Società e in virtù del posizionamento organizzativo – flussi informativi costanti tra l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione, direttamente o tramite gli Organismi di Vigilanza della Società controllante e delle società controllate.

L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di GRAFICA VENETA spa e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo a composizione collegiale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza resteranno in carica per un periodo di tre anni dalla data della nomina.

La suddetta composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza presenti i prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione richiamati dalle Linee Guida.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono stati scelti tra soggetti che possiedono le capacità specifiche necessarie in relazione alla peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei connessi contenuti professionali.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 e in particolare svolge:

- attività di vigilanza e controllo;
- attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico;
- attività di segnalazione alla governance delle esigenze di adattamento ed aggiornamento del Modello;
- reporting nei confronti degli organi societari;
- attività di gestione del flusso informativo.

1.1.5 Attività di vigilanza e controllo

La funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è relativa alla vigilanza continuativa sulla funzionalità del Modello adottato.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo.

Al fine di svolgere adeguatamente tale importante funzione, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare un controllo periodico delle singole aree valutate come *sensibili*, verificandone l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi, nonché nel complesso l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel Modello rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (“controllo di linea”), da cui l'importanza di un processo formativo del personale.
- effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in una apposita relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi societari, come descritto nel seguito;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- assicurarsi che sia predisposta dalla Direzione della società la documentazione contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti eventualmente necessari al fine del funzionamento operativo del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione ai principi di comportamento e ai protocolli di controllo stabiliti nel Modello. L'Organismo di Vigilanza si raccorderà di volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi di indagine.

1.1.6 Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza opera il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico (di seguito Codice) elaborato dal Comitato Etico all'uopo costituito ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della società.

L'Organismo di Vigilanza intraprende le opportune iniziative per promuovere all'interno ed all'esterno di GRAFICA VENETA spa la diffusione e la conoscenza del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali aggiornamenti del Codice Etico.

1.1.7 Attività di adattamento ed aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza svolge un importante ruolo di natura propulsiva, propositiva e di critica costruttiva, poiché valuta e determina tecnicamente le variazioni da apportare al Modello, formulando adeguate proposte al Consiglio di Amministrazione che si dovessero rendere necessari in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società, ovvero delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative, in primis a seguito di integrazione legislativa del *numerus clausus* dei reati presupposto.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile di funzione per i programmi di formazione per il personale;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

1.1.8 Reporting nei confronti degli organi societari

È necessario che l'Organismo di Vigilanza si relazioni costantemente con il Consiglio di Amministrazione, direttamente, nonché che vi sia adeguata comunicazione tra gli Organismi di Vigilanza della Società controllante e delle società controllate; allo stesso modo è necessario che sia garantita una comunicazione periodica verso il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione:

- quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci;
- periodicamente, in merito ad una relazione informativa, su base almeno semestrale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse, nonché in relazione ad eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Collegio Sindacale:

- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, in quanto il Collegio Sindacale deve vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Società e suo corretto funzionamento;
- periodicamente, trasmettendo la relazione periodica di cui al punto precedente.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

1.1.9 Attività di gestione del flusso informativo

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza affinché quest'ultimo sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo.

A tal fine la Società si impegna a rendere conoscibile a tutti i Destinatari l'Organismo di Vigilanza promuovendo attività informative all'interno della Società e/o dandone comunicazione scritta a tutti i Destinatari.

La Società, inoltre, ha attivato una casella di posta elettronica (odv@graficaveneta.com) tramite il quale i Destinatari potranno comunicare con l'Organismo di Vigilanza anche in forma anonima.

Le segnalazioni di violazioni possono essere effettuate all'Organismo di Vigilanza in qualunque forma. Tuttavia, per agevolare i Destinatari, la Società ha predisposto un fac-simile di Modulo di segnalazione (**Allegato 7**).

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificate nelle Parti Speciali, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nelle Parti Speciali o che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza (cosiddetti *flussi informativi*).

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza altresì riguardano, su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività *sensibili* nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (cosiddette *segnalazioni*) e in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;

- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- l'istituzione di commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione di altre società del gruppo GRAFICA VENETA spa che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell'interesse della società nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili, con riferimento a presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte dei collaboratori, degli agenti e dei rappresentanti, dei consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte dei fornitori e dei partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture), e più in generale, da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della società.

L'Organismo di Vigilanza non ha obbligo di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati; non ha pertanto obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la valutazione degli specifici casi nei quali sia opportuno attivare verifiche ed interventi di maggiore dettaglio.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello adottato rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà calunniosa sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

In particolare valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto e in forma anonima. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o

qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

I *flussi informativi* e le *segnalazioni* sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservate nella banca dati sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. Questo ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.

I poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di convocazione;
- alle modalità di organizzazione delle riunioni, incluso il calendario delle stesse;
- alle modalità di deliberazione e verbalizzazione delle riunioni, o della partecipazione a riunioni con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio budget iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;

- può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della Società
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi della collaborazione di particolari professionalità reperite all’esterno della Società, nonché delle professionalità della funzione di Internal Auditing, utilizzando allo scopo il proprio budget di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all’Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;
- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l’autore della violazione, segnalare l’evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l’iter di formale contestazione e l’irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

Il budget dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l’Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione e della somma di €.

Di tali risorse economiche l’Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l’utilizzo del *budget* stesso almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del *budget* del periodo successivo, nell’ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

I rapporti tra i diversi Organismi di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza è organo interno alla società che lo ha istituito, ai sensi del Decreto.

Nei casi di impiego di soggetti esterni all’Organismo di Vigilanza – siano essi rappresentati da risorse professionali della funzione di *Internal Auditing* o risorse professionali esterne – operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

Nell’ambito della responsabilità di direzione, l’Organismo di Vigilanza della capogruppo ha libero accesso al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società controllata, o documenti e/o Istituti simili nonché ai documenti prodotti dalla stessa nella fase di identificazione dei rischi, ossia nella fase di analisi del contesto aziendale svolta per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs.231/2001. L’Organismo di Vigilanza della capogruppo può svolgere un ruolo di natura propositiva non vincolante, nei confronti delle società controllate, in ciò esplicitandosi la direzione e il coordinamento della capogruppo.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente codice sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche e delle aziende editoriali anche multimediali del 16 ottobre 2014, e dalla contrattazione aziendale integrativa, nonché delle eventuali future integrazioni e modifiche; assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "*Statuto dei lavoratori*").

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i soggetti terzi) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

Destinatari e loro doveri

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico, a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello¹.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "Infrazioni"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;

¹ Si consideri che i soggetti esterni alla società (non direttamente sottoposti alla direzione dei soggetti apicali) si impegnano al rispetto della Parte Generale del Modello e del Codice Etico, con le conseguenze previste contrattualmente in caso di violazione, come sopra descritto. A parere di chi scrive, l'impegno relativo a specifici comportamenti contenuti normalmente nelle Parti Speciali deve essere previsto in maniera specifica nel contratto, in quanto i comportamenti richiesti sono spesso molto specifici e non possono essere vincolanti se non accettati espressamente.

- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione dell'Infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di GRAFICA VENETA spa è quindi costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

In particolare, in applicazione del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche e delle aziende editoriali anche multimediali del 16 ottobre 2014, si prevede che:

“Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:

- rimprovero verbale o rimprovero scritto;*
- multa sino a tre ore di lavoro normale;*
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;*
- licenziamento senza preavviso.” (art. 12).*

Le condotte sanzionate ed elencate dall'art. 12 del CCNL sono le seguenti: *“l'operaio:*

- a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 9, salvo il caso di impedimento giustificato;*
- b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;*
- c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;*

- d) *arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;*
- e) *sia trovato addormentato;*
- f) *fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;*
- g) *si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verrà allontanato;*
- h) *alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;*
- i) *proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;*
- l) *in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.”.*

In presenza delle condotte sopra elencate, all'operaio potranno essere inflitte le seguenti sanzioni:

- (a) il RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO, nel caso di prima mancanza;
- (b) la MULTA nei casi di recidiva;
- (c) la SOSPENSIONE nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
- (d) La MULTA o la SOSPENSIONE nel caso in cui mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate.

Inoltre, è prevista la sanzione del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO qualora l'operaio sia colpevole di:

- 1) *“lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;*
- 2) *introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;*
- 3) *recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;*
- 4) *reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;*
- 5) *prestare la propria opera presso aziende che svolgono attività similari a quella presso la quale è occupato;*
- 6) *insubordinazione grave verso i superiori;*
- 7) *furto;*
- 8) *danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;*
- 9) *risse nell'azienda;*
- 10) *reati di cui al punto 4) commessi nell'ambito aziendale;*
- 11) *trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.”*

Il CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche e delle aziende editoriali anche multimediali del 16 ottobre 2014 prevede inoltre le seguenti sanzioni:

- a) *“rimprovero verbale;*
- b) *rimprovero scritto;*
- c) *multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;*
- d) *sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;*
- e) *licenziamento senza preavviso.”*

Le predette sanzioni possono essere irrogate all'impiegato che omette di:

- a) *“svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;*
- b) *osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;*
- c) *non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni o campionature;*
- d) *rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;*
- e) *rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;*
- f) *aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;*
- g) *comunicare l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura dell'art. 13, salvo il caso di impedimento giustificato.”*

Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia prevista dalla contrattazione collettiva.

Quale sanzione specifica, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Tale coinvolgimento si presume, quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Misure nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza (art. 5, comma prima, lett. a del Decreto)

In caso di violazioni da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della società, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso le suddette violazioni siano commesse dagli Amministratori delle altre società controllate, dovrà essere informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di GRAFICA VENETA spa che provvederà a riferire agli organi societari di quest'ultima affinché siano adottate le relative iniziative nell'ambito del Gruppo.

Misure nei confronti dei collaboratori esterni e controparti contrattuali

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni (consulenti, lavoratori a progetto, collaboratori coordinati continuativi, agenti, procacciatori d'affari, etc.) o dalle controparti contrattuali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'ufficio di riferimento, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai Collaboratori esterni ed alle controparti contrattuali i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

La formazione e diffusione del Modello

La formazione del personale ai fini del Decreto è gestita dalla Direzione e dal Responsabile della Sicurezza, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata ai seguenti livelli, per opportuna differenziazione:

- personale direttivo² e con funzioni di rappresentanza dell'ente: si procederà ad una formazione iniziale generale e, successivamente, alla formazione specifica dei neo assunti e ad un aggiornamento periodico. Sarà cura della Direzione verificare la qualità dei corsi, la frequenza degli aggiornamenti e l'effettiva partecipazione agli stessi del personale;
- altro personale: verrà distribuita una nota informativa interna³ a tutti i dipendenti attualmente in forza ed al momento dell'assunzione, a coloro che saranno successivamente assunti. Sarà cura della Direzione verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa;
- collaboratori e controparti contrattuali: verrà distribuita una nota informativa generale a tutti coloro che hanno rapporti contrattuali correnti con GRAFICA VENETA spa (Codice Etico). A coloro con i quali vengano instaurati rapporti contrattuali in futuro, la nota informativa verrà consegnata al momento della stipula dei relativi contratti. Sarà cura della Direzione verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa.

² A parere di chi scrive il corso di formazione potrebbe essere esteso anche ai livelli di quadro, intendendo quindi in senso ampio il concetto di livello direttivo.

³ Si è recentemente proposto di preparare un corso di auto-formazione e in tal caso la nota informativa sarebbe di accompagnamento al corso di auto-formazione. Non essendo ancora stata accettata l'impostazione, si può ragionevolmente limitare la proposta alla sola nota informativa.

Conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione

La conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione è garantita:

- dalle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel continuo dai dirigenti della società per ciascuna funzione di propria competenza;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo descritti precedentemente e a cui si fa rinvio.